

# STATUTO ASSOCIAZIONE ROM PENTRU ROM

## CAPITOLO I DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA, SEDE , DURATA

**Art.1** La presente associazione denominata Rom Pentru Rom è costituita in qualità di persona giuridica di diritto privato, secondo i termini dell'O.G. nr. 26/2000 ed è costituita per la volontà di:

**Dimitru Viorica**, cittadina romena, nata in data 31.01.1976 e domiciliata a Pancia, Strada Cuza Voda 37, Vrancea, in possesso del documento serie VN 046459 rilasciato dalla Polizia di Panciu in data 19.07.2000;

**Dimallio Francesca**, cittadina italiana, nata in data 29.09.1941 e domiciliata in Italia, Via San Dionigi 11, 23870 Cernusco Lombardone (LC) e in possesso del passaporto numero 988657R, rilasciato dalla Questura di Firenze, rappresentata dal Sig. Daniele Antonozzi, cittadino italiano, conoscitore della lingua rumena, domiciliato in Italia, Corso Italia, 118 62022 Castelraimondo (MC), identificato con passaporto serie 722838M, rilasciato dalla Questura di Firenze,

**Daniele Antonozzi**, cittadino italiano, conoscitore della lingua rumena, domiciliato in Italia, Corso Italia, 118 62022 Castelraimondo (MC), identificato con passaporto serie 722838M, rilasciato dalla Questura di Macerata.

**Art. 2.** L'associazione Rom Pentru Rom, abbreviato "Asociatia", è un'organizzazione nongovernativa, senza scopi politici o patrimoniali, costituita attraverso una libera volontà associativa dei soci e si pone come obiettivo lo sviluppo dei rom in tutte le dimensioni possibili.

**Art. 3.** La sede dell'associazione è in Romania, a Panciu, Strada Cuza Voda, nr. 37, regione Vrancea con possibilità di aprire filiali nazionali od estere.

**Art. 4.** La durata di funzionamento dell'associazione è illimitata.

## CAPITOLO II SCOPO ED OBIETTIVO DELLE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 5.** L'associazione Rom Pentru Rom è un'associazione non profit e lo scopo e le attività principali volgono a contribuire e promuovere allo sviluppo dei rom in tutte le dimensioni possibili e alla promozione del concetto di volontariato come espressione di solidarietà sociale per il sostegno alla gioventù in generale.

**Art. 6.** Gli obiettivi delle attività sono quelli di:

- migliorare la situazione dei rom dal punto di vista sociale, economico e culturale;
- influenzare positivamente la società rumena per diminuire i pregiudizi legati alla comunità rom;
- promuovere e sostenere qualsiasi iniziativa, proveniente da qualsiasi persona fisica o giuridica legata al miglioramento della condizione sociale, educativa, culturale ed artistica dei rom;
- promuovere e diffondere l'espressione "identità rom"
- migliorare le relazioni fra le comunità rom e fra queste e le autorità;
- promuovere il concetto di volontariato come espressione di solidarietà sociale per il sostegno alla gioventù in generale.

## CAPITOLO III PATRIMONIO

**Art. 7.** Alla data di costituzione dell'associazione Rom Pentru Rom, il patrimonio si compone di 4000000 di lei ed è costituito dall'apporto paritario, in numero dei membri dell'associazione.

**Art. 8.** Il Patrimonio dell'associazione verrà maggiorato attraverso il contributo dei nuovi membri. La quota sociale sarà stabilita annualmente dall'assemblea generale in occasione dell'approvazione del bilancio.

**Art. 9.** I fondi dell'associazione Rom Pentru Rom si costituiscono dai proventi ottenuti dalle attività proprie, donazioni monetarie o materiali di persone fisiche o giuridiche, da altri tipi di donazioni, vincolanti, sovvenzioni, sponsorizzazioni e da altri fondi raccolti, nazionali od esteri, da persone fisiche o giuridiche.

**Art. 10:** Risorse patrimoniali e contributi vari si ritengono necessari per la realizzazione degli scopi associativi.

**Art.11.** Le spese associative garantiscono condizioni di funzionamento e comprendono principalmente:

- organizzazione dei concorsi, spettacoli, congressi, conferenze ecc.
- dotazioni varie della sede;
- funzionamento della biblioteca, l'acquisizione di documenti necessari, affitto di beni vari;
- altre spese non previste, da effettuare con rispetto delle disposizioni del presente statutoe dell'atto costitutivo e secondo le disposizioni di legge.

**Art. 12.** Donazioni possono avere come oggetto somme di denaro, beni mobili ed immobili, diritti di autore, azioni, titoli di valore o altri diritti, purchè liberi da pendenze varie. Le donazioni vanno iscritte nel registro delle donazioni dell'associazione.

**Art. 13.** Le donazioni possono essere condizionate o no alla realizzazione di un determinato scopo. Se non sono in accordo con lo scopo e le attività dell'associazione, l'assemblea generale ha la facoltà di rifiutare ogni donazione o legatura offerta in termini inaccettabili o che contravvengono a quanto scritto sul presente statuto.

## **CAPITOLO IV MEMBRI**

**Art. 14.** Sono membri dell'associazione tutti coloro che aderiscono e sono in totale accordo con le disposizioni dello statuto dell'associazione, con lo scopo e le attività, contribuendo insieme agli altri membri al buon funzionamento dell'associazione.

**Art. 15.** Membri dell'associazione sono persone che hanno partecipato alla fondazione dell'associazione e registrati negli atti legali. Questi sono in numero di tre, come indicato sull'atto costitutivo

**Art. 16.** Membri dell'associazione possono diventare persone che aderiscono alla statuto dell'associazione Rom Pentru Rom e agiscono per raggiungere gli obiettivi associativi.

La richiesta di iscrizione si presenta alla sede dell'associazione e deve essere approvata dal Collegio di direzione, con maggioranza semplice dei votanti.

La condizione di membro dell'associazione è personale ed inalienabile. I membri possono uscire quando vogliono dall'associazione, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

**Art. 17.** I membri dell'associazione hanno i seguenti diritti:

- prendere parte alle manifestazioni organizzate dall'associazione e prendere parte alle discussioni
- eleggere ed essere eletti nel Consiglio di Direzione, qualora sussistano i requisiti di legge
- partecipare, come rappresentate dell'associazione, a congressi, conferenze nazionali ed all'estero
- altri diritti stabiliti dall'assemblea generale

**Art. 18:** Doveri dei membri:

- pagare la quota associativa
- rispettare le disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto

**Art. 19.** I membri dell'associazione possono perdere la qualità di membro o esclusi per:

- decesso
- dimissioni scritte

- mancato pagamento della quota associativa per un trimestre
- giudicato colpevole di atti antisociali o giudicato penalmente
- decisione motivata del Consiglio direttivo, per azioni che contravvengano agli scopi associativi

## CAPITOLO V ORGANIZZAZIONE, CONDUZIONE, CONTROLLO

**Art. 20.** Gli organi associativi sono: -

- a) assemblea generale
- b) consiglio direttivo
- c) censori

**a) Assemblea generale**

**Art. 21.** L'assemblea generale è l'organo di conduzione, costituita dalla totalità dei soci

**Art. 22.** L'assemblea generale è composta dai soci membri con diritto di voto

**Art. 23.** Nel caso in cui, per cause di forza maggiore o fortuite, uno dei membri dell'assemblea non possa esercitare temporaneamente la sua funzione di membro, egli può essere rappresentato da un altro associato munito di delega scritta.

L'assemblea generale si riunisce come minimo una volta all'anno ed è convocata dal Consiglio direttivo e dai censori.

**Art. 24.** In seduta ordinaria l'assemblea ordinaria delibera nei seguenti ambiti:

- a) stabilisce la strategia e gli obiettivi generali dell'associazione
- b) approva il budget preventivo, di spesa e il bilancio contabile
- c) elegge e revoca i membri del consiglio direttivo
- d) elegge e revoca i censori
- e) disposizione l'apertura di nuove filiali
- f) decide sull'ammissione od esclusione dei soci membri
- g) decide sugli investimenti associativi
- h) decide su eventuali azioni di giudizio sui membri del consiglio direttivo per eventuali danni recati all'associazione

L'assemblea generale delibera in seduta straordinaria nei seguenti ambiti:

- a) modifica dell'atto costitutivo e dello statuto
- b) dissolve o liquida l'associazione e stabilisce la destinazione dei beni rimasti dopo la liquidazione

**Art. 25.** In seduta ordinaria e straordinaria l'assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci. Alla seconda convocazione è valida a prescindere dal numero dei presenti. In seduta ordinaria per le decisioni deve essere presente la maggioranza semplice dei presenti, mentre in seduta straordinaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Decisioni riguardanti dissolvenza o liquidazione dell'associazione necessitano del voto della metà più uno dei soci.

**b) Consiglio direttivo**

**Art. 26** Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo di conduzione dell'associazione e assicura la messa in esecuzione delle decisioni prese dall'assemblea generale. E' formata da un numero dispari di membri, non meno di 3 eletti dall'assemblea generale attraverso votazione segreta, per un periodo di due anni. Non possono essere eletti in seno al consiglio direttivo persone non socie.

**Art. 27.** I membri del consiglio direttivo possono essere rieletti

**Art. 28.** Il consiglio direttivo sceglie al suo interno un presidente, un vicepresidente e un membro.

**Art. 29.** I membri del consiglio direttivo rispondono per le attività compiute e secondo la legge

**Art. 30** Attributi del Consiglio direttivo.

- Convocare l'assemblea generale ordinaria e straordinaria e stabilire l'ordine del giorno
- presentare all'assemblea generale la relazione sulle attività svolte, redigere il budget preventivo di spesa, il bilancio contabile, programma di budget e la programmazione delle attività
- proporre all'assemblea generale il regolamento interno, e la proposta di cambiamento dello statuto
- assicurare la conduzione operativa dell'associazione e realizzare gli atti amministrativi indicati dall'assemblea generale
- deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei soci
- assicurare la realizzazione del bilancio approvato dall'assemblea generale
- qualsiasi altro compito stabilito dall'assemblea generale

Il consiglio direttivo si riunisce dopo essere stato convocato dal presidente o minimo da due membri. Le decisioni possono essere prese in presenza della metà più uno dei membri. In caso di parità decisivo è il voto di colui che presiede.

**Il presidente** accerta l'avvenuta esecuzione delle delibere dell'assemblea generale e del consiglio direttivo.

Il presidente rappresenta, dal punto di vista legale e giuridico, l'associazione. E' assistito dal vicepresidente in caso di assenza o per avvenuta impossibilità.

Il presidente o in caso diverso il vicepresidente è il diretto responsabile delle decisioni prese.

**c) Censore**

**Art. 31** Il controllo finanziario interno è svolto dal censore. Il Censore è nominato dall'assemblea generale, ma non ne fa parte.

**Art. 32** Il Censore è obbligato ad esaminare, una volta per semestre, i conti dell'associazione e ad informare il Consiglio direttivo e l'assemblea generale.

## **CAPITOLO VI GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 33** La gestione dell'associazione Rom Pentru Rom avviene secondo le vigenti normative di legge. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre, ad eccezione del primo esercizio finanziario che inizia dalla data d'iscrizione dell'associazione nel registro delle associazioni e fondazioni.

**Art. 34.** La gestione finanziaria deve essere tenuta da un contabile autorizzato, sotto il controllo del censore e approvata dall'assemblea generale.

**Art. 35.** L'associazione Rom Pentru Rom può avere conti correnti in lei o in altra valuta.

## **CAPITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 36** Modifiche ed aggiunte al presente statuto riguardanti la sede o le filiali dell'associazione, nazionale od estere, deve avvenire unicamente attraverso il voto dell'assemblea generale.

**Art. 37.** L'associazione Rom Pentru Rom ha un proprio timbro.

**Art. 38.** L'associazione viene sciolta dal voto dell'assemblea generale la quale designa il personale e gli eventuali liquidatori preposti a tale operazione. Entro 15 giorni dall'assemblea per lo scioglimento dell'associazione, il processo verbale, in copia autentica, va depositato presso l'ufficio giuridico di competenza territoriale in cui ha sede l'associazione, per essere trascritto nel registro delle associazioni e fondazioni.

In caso di dissolvimento dell'associazione i beni rimasti dalla liquidazione non possono essere trasmessi a persone fisiche ma solo a persone giuridiche di diritto privato o pubblico con scopo identico o simile, dopo la delibera del consiglio direttivo.

**Art. 39** Il presente statuto è redatto secondo le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 40** Redatto e registrato in 3 esemplari presso l'ufficio Notarile pubblico CONDRUT  
OANA FRANCESCA- PANCIU

**DATA: 29 novembre 2001**

**ASSOCIATI: DUMITRU VIORICA**

**qualità di mandatario per**

**DANIELE ANTONOZZI, personalmente e in  
DIMALLIO FRANCESCA**

**ROMANIA**  
**Ufficio notarile pubblico**  
**Condrut Oana Francesca Panciu**

**AUTENTICA DI DOCUMENTO NR. 1219**  
**Data: 29 novembre 2001**

Di fronte a me, **Condrut Oana Francesca**, notaio pubblico, nel mio ufficio si sono presentati:

- 1) Dimitru Viorica, cittadina romena, nata in data 31.01.1976 e domiciliata a Pancia, Strada Cuza Voda 37, Vrancea, in possesso del documento serie VN 046459 rilasciato dalla Polizia di Panciu in data 19.07.2000;
- 2) Daniele Antonozzi, cittadino italiano, conoscitore della lingua rumena, domiciliato in Italia, Corso Italia, 118 62022 Castelraimondo (MC), identificato con passaporto serie 722838M, rilasciato dalla Questura di Macerata. In Qualità di mandatario per Dimallio Francesca, cittadina italiana, nata in data 29.09.1941 e domiciliata in Italia, Via San Dionigi 11, 23870 Cernusco Lombardone (LC) e in possesso del passaporto numero 988657R, rilasciato dalla Questura di Firenze, rappresentata dal Sig. Daniele Antonozzi, cittadino italiano, conoscitore della lingua rumena, domiciliato in Italia, Corso Italia, 118 62022 Castelraimondo (MC), identificato con passaporto serie 722838M, rilasciato dalla Questura di Firenze, la quale ha nominato con procura autenticata nr. 1150/2001 presso l' Ufficio notarile pubblico Condrut Oana Francesca di Panciu in qualità di associata.

I quali , dopo la lettura di tutti gli atti, hanno consentito all'autentica con la presenta scrittura e hanno firmato tutti gli esemplari prodotti.

Secondo l'art. 8, lettera b della legge nr. 36/1995 si dichiara questo atto autenticato e iscritto.

E' stata corrisposta una cifra di 20000 lei conforme alla fattura nr. 0534645 del novembre 2001.  
E' stato percepito un onorario di 100000 di lei conforme alla fattura nr. 3444227/29 del novembre 2001

Si è applicata una marca da bollo del valore di 1500 lei

**NOTAIO PUBBLICO**  
**CONDRUT OANA FRANCESCA**